



UNIONE VAL D'ENZA

Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE VAL D'ENZA

Approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 13 in data 04/04/2016

Integrato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 32 in data 29/12/2020

Integrato con delibera del Consiglio dell'Unione n.18 in data 02/05/2022



INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Materia del regolamento

Art. 2 Diffusione

CAPO II CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 3 Presidenza ordinaria nelle sedute

CAPO III I CONSIGLIERI

Art. 4 I consiglieri

Art. 5 Diritti dei consiglieri

Art. 5bis Accesso in consultazione al protocollo informatico e al sistema di contabilità

Art. 6 Doveri dei consiglieri

Art. 7 Nomine ed incarichi

Art. 8 Conferimento di incarichi speciali

Art. 9 Rimborso spese

CAPO IV GRUPPI CONSILIARI

Art. 10 Capigruppo

Art. 11 Conferenza dei capigruppo

CAPO V COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 12 Commissioni permanenti

TITOLO II – NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 13 Competenza e modalità di consegna

Art. 14 Convocazione d'urgenza

CAPO II ORDINE DEL GIORNO

Art. 15 Norme di compilazione

Art. 16 Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

Art. 17 Deposito atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

TITOLO III - ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I SEDE

Art. 18 Sede delle riunioni

CAPO II SCRUTATORI

Art. 19 Nomina ed attribuzioni

CAPO III PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art. 20 Sedute del consiglio

Art. 21 Numero legale

CAPO IV PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 22 Pubblicità delle sedute

Art. 23 Adunanze aperte

Art. 23bis Sedute di Consiglio dell'Unione in modalità videoconferenza

Art. 23ter Sedute di Consiglio dell'Unione in presenza con parte dei Consiglieri in videoconferenza (mod.mista)

Art. 23quater Funzionamento in videoconferenza o in modalità mista per gli altri organismi consiliari

Art. 24 Forme di raccordo tra il Consiglio dell'Unione ed i Consigli comunali dei Comuni aderenti



CAPO V DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- Art. 25 Comportamento dei consiglieri
- Art. 26 Norme generali per gli interventi
- Art. 27 Tumulti in aula
- Art. 28 Comportamento del pubblico
- Art. 29 Ammissione di funzionari in aula

CAPO VI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

- Art. 30 Comunicazioni - Ordine dei lavori
- Art. 31 Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno
- Art. 32 Norme per la discussione generale
- Art. 33 Emendamenti
- Art. 34 Questione pregiudiziale o sospensiva
- Art. 35 Fatto personale
- Art. 36 Chiusura della discussione e dichiarazione di voto

CAPO VII RINVIO E TERMINE DELLA SEDUTA

- Art. 37 Rinvio della seduta ad altro giorno
- Art. 38 Termine della seduta

CAPO VIII INTERROGAZIONI ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI

- Art. 39 Diritto di presentazione
- Art. 40 Contenuto dell'interrogazione Art. 41 Discussione delle interrogazioni Art. 42 Ordini del giorno
- Art. 43 Mozioni
- Art. 44 La mozione d'ordine e la raccomandazione

CAPO IX VOTAZIONI

- Art. 45 Forme di votazione
- Art. 46 Votazione in forma palese
- Art. 47 Votazione per appello nominale
- Art. 48 Ordine delle votazioni
- Art. 49 Votazioni segrete
- Art. 50 Esito delle votazioni
- Art. 51 Divieto di interventi durante le votazioni

TITOLO IV - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

CAPO 1° VERBALI DELLE ADUNANZE

- Art. 52 Verbali delle sedute
- Art. 53 Contenuto
- Art. 54 Modifiche e sostituzioni del regolamento consiliare
- Art. 55 Norma di rinvio
- Art. 56 Entrata in vigore



TITOLO I – NORME GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Materia del regolamento e definizioni

1. Il Consiglio dell'Unione è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Sono organismi del Consiglio dell'Unione: Presidente, Gruppi Consiliari, Conferenza dei Capigruppo, Commissioni.
3. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dell'Unione.
4. Le presenti disposizioni regolamentari assicurano il regolare ed ordinato svolgimento dei lavori consiliari ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei/le consiglieri/e delle loro attribuzioni.
5. Quando nel corso delle adunanze si verificano situazioni non previste o non disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, la decisione viene adottata dal o dalla Presidente, sulla base dei principi generali dell'ordinamento, sentito il Segretario.
6. Nell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni e regole:
 - adunanza: riunione consiglieri/e prima della trasformazione della riunione stessa in seduta;
 - seduta: è la riunione dei consiglieri/e dal momento in cui il/la Presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente sciolta dal/la Presidente;
 - aula consiliare: sala in cui, di norma, hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei/le consiglieri e alla Presidenza è separato da quello destinato al pubblico;
 - ai fini delle maggioranze di seguito specificate i Sindaci sono computati come consiglieri ai sensi di Statuto:
 - maggioranza assoluta: è la maggioranza delle quote assegnate dallo Statuto ai/alle consiglieri/e
 - maggioranza relativa: è la maggioranza delle quote assegnate dallo Statuto ai/alle consiglieri/e votanti
 - maggioranza qualificata: è una particolare maggioranza, superiore a quella assoluta, prevista da specifica norma, facendo sempre riferimento alle quote assegnate dallo Statuto.
 - ordine del giorno: elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione.

Art. 2 – Diffusione

1. Una copia del Regolamento deve trovarsi nella sala dell'adunanza, durante la seduta, a disposizione dei consiglieri.
2. Il Regolamento del Consiglio e lo Statuto dell'Unione, sono pubblicati sul sito web dell'unione nella sezione "Amministrazione trasparente"



CAPO II

CONSIGLIO DELL'UNIONE E PRESIDENZA

Art. 3 - Presidenza ordinaria nelle sedute e compiti

1. Il Consiglio dell'Unione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Unione che ricopre anche la funzione di Presidente del Consiglio.
2. In caso di assenza od impedimento il Presidente dell'Unione è sostituito dal vice-presidente, ed in ulteriore assenza anche del vice-presidente dal consigliere anagraficamente più anziano.
3. La presidenza dell'adunanza convocata per l'insediamento del Consiglio è assunta dal Sindaco più anziano secondo l'età entro 10 giorni dall'avvenuto rinnovo ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.
4. Il Presidente dell'Unione rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto, con criteri di imparzialità.
5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio dell'Unione e la Conferenza dei Capigruppo.
6. Il Presidente provvede al funzionamento dell'Assemblea Consiliare, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e in particolare:
 - concede la facoltà di parlare;
 - garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni,
 - precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione e votazione del Consiglio;
 - proclama il risultato delle votazioni;
 - ha la facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta, per gravi motivi, sentiti i Capigruppo Consiliari;
 - garantisce il rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio;
 - tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni nei modi e mediante l'attivazione dei mezzi e degli strumenti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento
 - designa, aperta la seduta, in funzione di scrutatori tre consiglieri, dei quali almeno uno di minoranza con il compito di verificare l'esito delle votazioni e di coadiuvarlo a mantenere l'ordine, garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle sedute.
7. Il Presidente ha la facoltà di proporre la modifica dell'ordine di trattazione degli oggetti all'ordine del giorno sia per iniziativa propria, o su richiesta di un consigliere/a, un Gruppo Consiliare. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione deve essere approvata dal Consiglio, senza discussione, a maggioranza dei votanti.



CAPO III

I CONSIGLIERI

Art. 4 – I consiglieri

1. L'elezione dei consiglieri, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti e la loro posizione giuridica, l'inizio e la cessazione del mandato, le dimissioni e la decadenza sono regolati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 5 - Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio.
2. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione concernenti esclusivamente materie comprese nella competenza del Consiglio dell'Unione stabilite dalla Legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, sottoscritta dal consigliere proponente, è inviata al Presidente dell'Unione il quale la trasmette alla Segreteria per l'istruttoria conseguente e ne informa la Giunta dell'Unione.
4. La proposta di deliberazione, completata con esito favorevole l'istruttoria amministrativa, viene inserita dal Presidente dell'Unione all'ordine del giorno del consiglio. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente dell'Unione comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio dell'Unione. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo.
5. I consiglieri, per esplicitare le loro funzioni, possono presentare emendamenti, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni.
6. I consiglieri rappresentano l'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed hanno libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del loro mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione;
7. Ai consiglieri è riconosciuto un diritto di accesso agli atti privilegiato, anche perché in esenzione da ogni spesa, giustificato esclusivamente dalla connessione diretta con l'esercizio del mandato. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e al rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza con particolare riferimento ai dati personali sensibili eventualmente contenuti nell'atto su cui si è esercitato il diritto d'accesso.
8. I consiglieri hanno diritto di:
 - chiedere ed ottenere, tempestivamente, dalla Segreteria e dalla Dirigenza, informazioni e copie di atti e documenti in loro possesso, utili all'espletamento del mandato, pratiche in istruttoria o riservate dovranno essere chieste direttamente al/la Presidente dell'Unione.
 - accedere anche agli atti istruttori, presupposti o accessori alle delibere dell'Unione, comunque necessari a consentire una maggiore e tempestiva cognizione dei contenuti dell'attività dell'Ente, fermo restando l'obbligo del segreto nei casi specificamente determinati dalla legge e salvo diverse valutazioni per il caso specifico effettuate dall'autorità garante per la protezione dei dati personali.
 - hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende ed enti soggetti al controllo dell'Unione, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare.



- al fine di promuovere la dematerializzazione degli atti e documenti, esercitano il diritto di accesso tramite i programmi informatici in dotazione all'Ente e tramite rilascio degli stessi in formato digitale.
- eventuali richieste di copie cartacee dovranno essere motivate e saranno comunicate d'ufficio a chi presiede il Consiglio.
- qualora intendano evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione ne informano, per via telematica, il/la Presidente che fornisce risposta entro un termine non superiore ai 7 giorni dal ricevimento della stessa. Il/la Responsabile del procedimento risponde del mancato adempimento secondo quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi.

9. Il diritto di accesso va esercitato, di norma, sotto forma di presa visione. Le richieste di rilascio copie digitali, ed eccezionalmente cartacee, di documenti ed atti devono essere inviate all'indirizzo PEC/ mail ordinaria della segreteria dell'Unione o agli indirizzi PEC dei singoli servizi interessati se esistenti. Le richieste di rilascio copie di documenti e atti vanno evase nel termine massimo di 30 giorni.

10. La richiesta di accesso ai documenti in generale dovrà essere precisa e puntuale. Il consigliere non potrà richiedere indiscriminatamente di accedere a tutti gli atti adottati successivamente ad una determinata data ed a quelli ancora da adottare. Ai sensi dell'art.24 comma 3 della L.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, non saranno considerate ammissibili istanze di accesso che per la loro genericità o capillarità o assenza di riferimenti ad atti individuabili attraverso l'ordinaria diligenza, o appaiano preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Unione.

Art. 5 bis – Accesso in consultazione al protocollo informatico e al sistema di contabilità

- 1.. L'accesso in consultazione al protocollo informatico dell'Ente, da parte dei Consiglieri, si esplica mediante procedura informatica che consente la visione dei seguenti dati: numero e data protocollo, entrata/uscita, oggetto-descrizione del documento, nome mittente, nome destinatario, numero file allegati. I protocolli contenenti dati particolari, riservati e sensibili, riportano, nel campo oggetto, la dicitura "protocollo non consultabile".
2. Qualora i consiglieri dell'Unione siano interessati a visionare il contenuto di alcuni protocolli, devono presentare richiesta di accesso agli atti nelle forme di legge.
3. L'accesso in consultazione al sistema di contabilità dell'Ente, da parte dei Consiglieri, si esplica mediante procedura informatica che consente la visione dei dati del bilancio dell'Ente: capitoli di spesa e di entrata per missioni, titoli, magroaccretati, categorie.
4. Qualora i consiglieri dell'Unione siano interessati a dati ulteriori, devono presentare richiesta di accesso agli atti nelle forme di legge.
5. Per accedere ai dati di cui al precedente comma 1, dal proprio personal computer, al Consigliere dell'Unione viene configurata, dal Servizio Informatico, una Virtual Private Network (VPN).
6. La connessione VPN avviene tramite un apposito software scaricato, installato e configurato sul personal computer del Consigliere dell'Unione al quale vengono fornite le credenziali di accesso (username e password).
7. Le credenziali di accesso sono personali, pertanto il Consigliere dell'Unione è responsabile della relativa conservazione e non diffusione.
8. Tutti gli accessi effettuati da remoto con collegamento VPN al sistema informatico dell'Ente vengono tracciati ed i log sono conservati ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 6 - Doveri dei consiglieri

1. In conformità ai principi stabiliti dal "codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82) e successive modifiche e dallo Statuto, lo svolgimento del mandato del consigliere ed in particolare le comunicazioni tra i consiglieri e l'Ente e viceversa dovranno avvenire, salvo motivati casi eccezionali, per



tramite delle tecnologie telematiche ed informatiche. Salvo specifiche esigenze, il recapito privilegiato cui il consigliere dovrà inviare le proprie richieste o comunicazioni è l'indirizzo PEC della segreteria dell'ente o l'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'ufficio di segreteria dell'ente entrambe pubblicati sul portale istituzionale.

2. Ciascun consigliere è tenuto a comunicare entro 7 giorni dalla propria nomina all'ufficio di segreteria dell'Ente il proprio domicilio nel territorio di uno dei comuni aderenti, anche presso una delle sedi municipali, e un indirizzo PEC o di posta elettronica ordinaria per le comunicazioni e la consegna degli atti relativi al proprio mandato. In caso di mancata comunicazione potranno essere ritenuti validi i dati già comunicati al Comune presso il quale svolge le funzioni di consigliere Comunale.

3. Ciascun consigliere potrà chiedere alla segreteria dell'ente di avere un proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria con il dominio istituzionale dell'ente (a titolo esemplificativo: mario.rossi@unionevaldenza.it) da utilizzarsi esclusivamente per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. In tal caso l'indirizzo assegnato sarà considerato il recapito prioritario per tutte le comunicazioni e la consegna degli atti relativi al proprio mandato. L'indirizzo e-mail assegnato sarà in uso personale e riservato al consigliere, sotto la propria responsabilità per gli eventuali usi impropri e non legati al mandato, per tutta la durata del mandato di consigliere dell'ente e verrà chiuso d'ufficio al termine del medesimo.

4. Ciascun consigliere è tenuto a fornire all'ufficio di Segreteria ed al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione tutte le informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione nei tempi e nei modi che saranno comunicati dall'ufficio o dal Responsabile medesimi.

Art. 7 - Nomine ed incarichi

1. Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio stesso.

2. Quando sia previsto che la nomina avvenga per elezione da parte del Consiglio, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica, con voto palese o segreto sulla base di quanto deciso dal Presidente sentita la Conferenza dei capigruppo.

3. Nel caso, invece, sia previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, alla Presidenza ed al Consiglio, il nominativo del consigliere designato.

4. Qualora vi sia unanimità circa la designazione di cui al comma precedente il Consiglio dell'Unione approva, con votazione palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza consiliare espressa con le modalità sopra riportate. Qualora non vi sia unanimità l'elezione avrà luogo con modalità atte ad assicurare la rappresentanza dei gruppi.

Art. 8 - Conferimento di incarichi speciali

1. Il Consiglio può affidare speciali incarichi ad uno o più dei suoi componenti su materie particolari di esclusiva competenza del consiglio, nei limiti e modi che saranno fissati nell'atto di incarico.

2. Per l'espletamento di tali incarichi i consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi dell'Unione.

3. L'incarico si conclude con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza essere vincolato alle conclusioni della stessa.

Art. 9 - Rimborso spese

1. I consiglieri dell'Unione non hanno diritto al rimborso spese salvo che nella misura in cui risulti ammesso dalla normativa vigente per i consiglieri comunali; in tal caso la materia verrà disciplinata in autonomo e specifico regolamento.

CAPO IV

GRUPPI CONSILIARI

Art. 10 – Capigruppo

1. Prima della seduta di insediamento del Consiglio i consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari con dichiarazione espressa da comunicare per iscritto al Presidente dell'Unione ed al Segretario. Possono costituirsi in gruppo anche consiglieri eletti in liste comunali diverse.
2. Nella prima seduta, subito dopo la presa d'atto della composizione del Consiglio i gruppi consiliari presentano per iscritto la loro costituzione ed il nominativo del relativo capogruppo ed eventualmente di chi lo sostituisce in caso di assenza.
3. I consiglieri che non dichiarino appartenenza ad un gruppo consiliare, o che fuoriescano da un gruppo costituito senza aderire ad uno dei gruppi presenti in Consiglio, vengono iscritti al Gruppo misto. I componenti del gruppo misto, qualora superiori ad una unità, possono attribuire ad uno di essi le funzioni di capogruppo anche a rotazione. Nel caso in cui al gruppo misto venga iscritto un solo consigliere, ad esso viene riconosciuta la funzione di capogruppo.
4. La decisione di cambiare gruppo da parte di uno o più consiglieri, deve essere indirizzata per iscritto, corredata dall'accettazione di tutti i componenti del gruppo di nuova adesione, al Presidente dell'Unione ed al Segretario, per la presa d'atto da parte del consiglio nella prima seduta utile.
5. Si può procedere allo scioglimento di un gruppo con lettera indirizzata al Presidente dell'Unione ed al Segretario dell'Unione da parte di almeno 2/3 dei componenti del gruppo che intende sciogliersi, con arrotondamento per eccesso, indicando il gruppo di nuova costituzione od adesione; in tal caso occorre l'accettazione di tutti i componenti del gruppo già presente in Consiglio. In caso di scioglimento di un gruppo consiliare, i consiglieri che non optino per alcun gruppo, vengono iscritti d'ufficio al gruppo misto.
6. Il Presidente dell'Unione e i gruppi consiliari dispongono presso la sede dell'Unione dell'ausilio di personale, attrezzature e servizi necessari all'esercizio del proprio mandato nei limiti delle attività già di competenza del personale stesso, e compatibilmente con i tempi e le risorse tecniche ed umane in carico agli uffici. I Gruppi Consiliari possono chiedere al Presidente l'uso di una sala della Sede dell'Unione al fine di tenere, senza presenza di terzi, riunioni preparatorie del Consiglio,
7. Ai capigruppo consiliari, deve essere trasmesso periodicamente, a cura del Segretario, l'elenco delle delibere adottate dalla Giunta dell'Unione.

Art. 11 – Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo, è costituita dal Presidente dell'Unione e dai capigruppo nominati dai rispettivi gruppi consiliari. I capigruppo assenti o impediti possono essere sostituiti da un altro consigliere, anche indicato informalmente.
2. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione. Può riunirsi, anche in modo informale, sia preliminarmente alle adunanze, sia nel corso delle medesime, ove il Presidente dell'Unione ne ravvisi la necessità. E' inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da un numero di capigruppo che rappresenti almeno un quinto delle quote di rappresentanza dei consiglieri in carica. Alla conferenza sarà presente anche il segretario e/o altro funzionario da esso delegato.
3. La conferenza ha carattere consultivo. Coadiuvata il Presidente dell'Unione nelle decisioni relative alla definizione del calendario dei lavori del Consiglio, concorrendo a definire ogni aspetto che risulti utile per un proficuo andamento dell'attività consiliare, coadiuvata il Presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno, concorre all'esame di situazioni urgenti o di particolare importanza. Quando avviene in preparazione del Consiglio deve essere convocata con un preavviso di almeno 3, in modo da permettere una approfondita conoscenza dei punti all'odg da tutti i gruppi consiliari.



4. Il Presidente dell'Unione può sottoporre all'esame della conferenza, questioni di particolare interesse amministrativo o di rilevante carattere politico istituzionale
5. Le sedute della conferenza dei capigruppo non sono pubbliche

CAPO V

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 12 - Commissioni permanenti

1. Il Consiglio dell'Unione può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alla Conferenza dei capigruppo, di specifiche commissioni consiliari create all'uopo, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono oggetto di specifiche disposizioni regolamentari da approvarsi da parte del Consiglio medesimo.

TITOLO II – NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 13 – Competenza e modalità di consegna

1. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente dell'Unione attraverso la pubblicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo di convocazione sul sito istituzionale dell'ente in una apposita sezione dedicata ai consiglieri e ordinariamente mediante invio di avviso dalla posta elettronica certificata (PEC) istituzionale dell'Ente all'indirizzo PEC o di posta elettronica ordinaria comunicato da ciascun consigliere alla Segreteria dell'Unione. Qualora un consigliere non avesse comunicato alcun indirizzo di PEC o di posta elettronica ordinaria, l'avviso sarà inoltrato all'indirizzo PEC del Comune di appartenenza del consigliere affinché sia messo a sua disposizione presso l'ufficio di segreteria di tale comune, sarà onere del consigliere recarsi presso tale ufficio per prenderne visione.
2. Al solo fine di migliorare la comunicazione con i consiglieri, sono ammessi anche l'avviso telefonico, l'avviso tramite messaggio telefonico, l'avviso via fax, l'avviso via telegramma, l'avviso via posta ordinaria o l'avviso consegnato a mano. Tali modalità di avviso saranno considerate sostitutive di quelle di cui al comma 1 del presente articolo solo nel caso non sia possibile procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale e/o all'invio dalla PEC istituzionale dell'ente per cause di forza maggiore.
3. L'avviso contenente la convocazione indica l'ordine del giorno, luogo, giorno e ora della seduta ed è trasmesso ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
4. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Unione, la convocazione viene fatta da chi ne fa le veci.

Art. 14 - Convocazione d'urgenza

1. Il Consiglio può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per l'Unione e/o per i cittadini.
2. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, osservando le norme previste dal precedente art.19.



3. Il deposito dei documenti relativi agli argomenti da trattare con urgenza avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei consiglieri fino al momento della discussione.

4. In caso d'urgenza possono essere iscritti all'ordine del giorno di una seduta già convocata argomenti aggiuntivi. La consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno 24 ore prima dell'adunanza.

CAPO II

ORDINE DEL GIORNO

Art. 15 - Norme di compilazione

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è predisposto dal Presidente dell'Unione. -
2. Nell'ordine del giorno devono essere elencati distintamente gli argomenti da trattare in seduta segreta.
3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio devono essere pubblicati all'Albo pretorio on line dell'Unione e sul sito web dell'Unione nell'apposita sezione dedicata ai consiglieri, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, a cura della segreteria dell'Unione, eccetto per le convocazioni d'urgenza, in cui la pubblicazione all'Albo è contestuale alla convocazione medesima.

Art. 16 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Presidente dell'Unione, alla Giunta, ai consiglieri dell'Unione, ai Consigli Comunali dei Comuni dell'Unione.
2. Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate per scritto, anche da un solo consigliere, accompagnate da una relazione illustrativa e dallo schema della proposta che si intende sottoporre al Consiglio secondo quanto già specificato all'articolo 5 co.3 del presente regolamento.
3. Su ogni proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno del Consiglio devono essere inseriti i pareri previsti dalla normativa vigente.
4. Nel caso di parere non favorevole, da evidenziare appositamente nella documentazione depositata per i consiglieri, il Consiglio dovrà motivare, qualora decida di adottare la deliberazione, le ragioni che lo portano a disattendere tale parere.
5. Il Presidente dell'Unione, sentita la conferenza dei capigruppo, può decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di questo organo a trattare l'argomento. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta e motivata al proponente, entro 10 giorni da quello in cui è pervenuta la proposta.

Art. 17 - Deposito atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria dell'Unione od altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione nel giorno della riunione e, di norma, nei cinque giorni precedenti, e sono consultabili in apposita sezione del portale web istituzionale dell'Unione.
2. Nessuna proposta può essere ordinariamente sottoposta a deliberazione consiliare definitiva se non viene depositata almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta, con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.



TITOLO III – ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I

SEDE

Art. 18 - Sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede dell'Unione nei locali del Municipio di Montecchio Emilia, in apposita sala, ovvero, su indicazione del Presidente, nelle sedi dei Comuni partecipanti all'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione, può stabilire che la seduta si tenga in luogo diverso dalla sede dell'Unione, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivata da ragioni di spazio (es. invito di tutti i Consigli Comunali), o di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verifichino particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti.
3. La sede ove si tiene il Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

CAPO II

SCRUTATORI

Art. 19 - Nomina ed attribuzioni

1. Nel caso si debba procedere a votazioni segrete, all'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori.
2. La minoranza in tali casi deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
3. La regolarità delle votazioni palesi è accertata dal Presidente assistito dal segretario .
4. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.
5. Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
6. Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.
7. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati e possono non essere conservate agli atti.
8. Le schede contestate o nulle sono invece vidimate dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.



CAPO III

PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art. 20 - Sedute del Consiglio

1. L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello, eseguito dal Segretario ed i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
4. Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.
5. In caso contrario il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello o constatata la mancanza del numero legale dei consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i consiglieri intervenuti.
6. Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei consiglieri. I consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale ove accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.
7. Il Presidente, nel corso delle sedute, ove non si verificano le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei consiglieri.
8. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi, il Presidente, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire, a sua discrezione, da 5 a 15 minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.
9. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.
10. Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando quali consiglieri siano rimasti presenti al momento dello scioglimento.

Art. 21 - Numero legale

1. Il numero legale delle sedute in prima e seconda convocazione è definito nello Statuto all'art. 19 c. 2.
2. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

CAPO IV

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 22 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche.
2. Si deliberano in seduta pubblica i provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.
3. La seduta del Consiglio non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità.
4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per l'Unione o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, su proposta motivata del Presidente o di un consigliere, il Consiglio delibera a maggioranza di voti espressi in forma palese, il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
5. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario ed il personale dell'Ufficio Segreteria di supporto al Segretario, vincolati al segreto d'ufficio
6. Nel caso che nella stessa adunanza si renda necessario lo svolgimento sia della seduta pubblica, sia della seduta riservata gli argomenti da trattare in seduta pubblica hanno la precedenza.
7. Perseguendo le finalità di trasparenza, pubblicità e partecipazione, nelle sedute pubbliche possono essere previste, su espressa disposizione del Presidente e compatibilmente con le risorse disponibili, riprese audiovisive delle sedute e loro diffusione attraverso il sito istituzionale dell'Unione. La diffusione in streaming o registrate possono essere realizzate solo da parte dell'Ente nel rispetto della tutela della riservatezza delle persone e degli atti.

Art. 23 - Adunanze aperte

1. Quando particolari motivi lo facciano ritenere opportuno, il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 24 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati rappresentanti del Governo, del Parlamento, della Regione, della Provincia, delle Forze dell'Ordine, di altri enti pubblici e delle forze sociali, politiche, sindacali, associazioni, portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e persone singole su questioni di interesse collettivo, interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente interventi dei rappresentanti come sopra invitati, affinché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate o eventualmente di singoli cittadini invitati ad intervenire.
4. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione, una petizione o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i consiglieri dell'Unione con esclusione degli altri presenti.

Art. 23bis - Sedute di Consiglio dell'Unione in modalità videoconferenza

1. Le sedute di Consiglio dell'Unione possono svolgersi mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, per assicurare lo svolgimento del Consiglio in situazioni in cui non risulti possibile od opportuna la riunione in presenza.



2. La decisione di svolgere la seduta di consiglio in modalità di videoconferenza è assunta dal Presidente, tenendo conto delle esigenze presenti al momento della convocazione.
3. Per consentire quanto al precedente comma 1, verrà utilizzata una piattaforma dell'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme online) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.
4. La piattaforma di cui al precedente comma 3 dovrà garantire la visione della seduta, in diretta, alla cittadinanza. A questo fine, l'avviso della convocazione del Consiglio dovrà riportare il link al quale il pubblico potrà collegarsi.
5. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato. La tecnologia usata dovrà prevedere la possibilità di registrazione video ed audio della seduta al fine della sua successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. La pubblicazione della registrazione della seduta del Consiglio è omessa qualora vengano discussi argomenti in adunanza segreta ai sensi dell'art. 16.4 del presente Regolamento. In tal caso, viene interrotta anche la visione da parte della cittadinanza.
6. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
7. Il Segretario attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale.
8. La seduta, all'ora stabilita nella convocazione, dopo l'appello nominale da parte del Segretario, è dichiarata dal Presidente valida con la verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal Regolamento sul funzionamento del consiglio, dallo Statuto, dalla Legge. Ove il consigliere non sia collegato in video conferenza, lo stesso sarà considerato assente fino a quando non attiverà il collegamento da remoto. Al consigliere è fatto obbligo, altresì, di mantenere accesa la videocamera del proprio apparecchio, fatto salvo il verificarsi di inconvenienti tecnici da giustificare. Nel caso in cui questa venga disattivata, il consigliere verrà considerato assente fino a quando non venga ripristinata la visione.
9. La convocazione della seduta consiliare e la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. vengono trasmessi ai Consiglieri, nei termini regolamentari, all'indirizzo eletto dal Consigliere.
10. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio.
11. Al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito; segue la dichiarazione del Segretario sulla verbalizzazione del voto e dei presenti.
12. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario.
13. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio possono essere invitati a partecipare funzionari o tecnici.

**Art. 23 ter - Sedute di Consiglio dell'Unione in presenza con parte dei Consiglieri
in videoconferenza (modalità mista)**

1. La partecipazione in videoconferenza ad una seduta di Consiglio convocata in presenza è da considerarsi una facoltà eccezionale ed è possibile solo se motivata da oggettivi impedimenti.



2. La facoltà di cui al precedente comma è concessa dal Presidente ad un Consigliere qualora le assenze dello stesso siano motivate da:

- impedimenti legati a motivi di salute;
- motivi di lavoro che implicino un allontanamento dal Comune;
- impossibilità di spostamento;
- esigenze di conciliazione dei tempi di cura familiare con gli impegni istituzionali

3. Qualora ricorrano le circostanze previste dal precedente comma 2, il Consigliere potrà chiedere di collegarsi attraverso la modalità della videoconferenza descritta all'articolo 23 bis formulando richiesta scritta al Presidente recante la motivazione del collegamento da remoto. La richiesta dovrà pervenire entro le ore 24 del giorno precedente la seduta del Consiglio stesso.

4. Ogni anno il Presidente si impegna a presentare, alla Conferenza dei Capigruppo, un resoconto sulla fruizione della modalità mista al fine di monitorarne il corretto utilizzo.

5. Nelle sedute di cui al presente articolo, la sala consiliare verrà opportunamente attrezzata con schermo o monitor collegato all'impianto audio e di registrazione.

6. I Consiglieri che partecipano alla Seduta di Consiglio in modalità mista tramite sistema di videoconferenza esprimeranno il voto tramite appello nominale.

7. L'allestimento e la funzionalità degli strumenti necessari per lo svolgimento del collegamento in videoconferenza restano sotto la responsabilità dei Consiglieri.

8. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni regolamentari delle sedute consiliari in presenza.

Art. 23 quater – Funzionamento in videoconferenza o in modalità mista di altri per gli altri organismi consiliari

Le disposizioni di cui agli art. 23 bis e 23 ter, si applicano, per quanto compatibili, a tutti gli organi collegiali di cui all'art. 1.2: Conferenza dei Capigruppo, Gruppi consiliari, Commissioni consiliari.

Art. 24 – Forme di raccordo tra il Consiglio dell'Unione ed i Consigli comunali dei Comuni aderenti

1. Il Presidente dell'Unione o chi lo rappresenta o sostituisce, con riferimento a particolari atti di interesse generale, ha facoltà di relazionare in seduta plenaria ai Consigli Comunali, nell'ambito delle relative funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo sull'azione complessiva dell'Unione e sugli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

2. Per la trattazione di temi che rivestono carattere di urgenza o di particolare interesse, la seduta plenaria può essere altresì convocata dal Presidente dell'Unione, sentita la conferenza dei capigruppo, oppure può essere richiesta da un numero di Consigli Comunali pari ad almeno quattro dei Comuni aderenti all'Unione. In tale caso il Presidente dell'Unione, è tenuto a convocare la seduta plenaria, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. In occasione dell'approvazione di argomenti di particolare importanza rientranti nell'ambito delle competenze dell'Unione, il Presidente o funzionari dell'Unione, possono partecipare, se invitati, alle sedute dei Consigli Comunali interessati.

CAPO V

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 25 - Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri nella discussione dei punti all'ordine del giorno hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti del civile rispetto. E' rigorosamente vietato a tutti di fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere la onorabilità di chicchessia.
3. Se un consigliere turba, con il suo comportamento o con parole sconvenienti, la discussione e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente, potendo disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il soggetto richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
4. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del consigliere dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente ne ordina l'espulsione anche con l'eventuale ausilio della forza pubblica.
5. Indipendentemente dal richiamo e con la procedura di cui al comma 4, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.
6. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro congiunti od affini sino al quarto grado civile. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o parenti ed affini finì al quarto grado.
7. I consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario e sono tenuti ad allontanarsi dall'aula. Il Segretario dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art. 26 - Norme generali per gli interventi

1. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco rivolti al Presidente ed al Consiglio.
2. Essi hanno, con le cautele di cui al precedente art.32, assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano e prenotandosi.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra i consiglieri. Ove avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al consigliere iscritto a parlare.
5. I consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la lettura non può eccedere la durata prevista.
6. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma seguente.
7. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista, gli inibisce di continuare a parlare.
8. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.

Art. 27 - Tumulti in aula

1. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultano vani i richiami del Presidente, questi abbandona l'aula e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure scioglierla definitivamente.
2. In questo ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato.

Art. 28- Comportamento del pubblico

1. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, anche dell'opera degli agenti di polizia locale e della Pubblica Sicurezza.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta.
3. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
4. Non è di norma consentita l'esposizione di cartelli, striscioni o l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso salvo che il Presidente l'ammetta espressamente .
 1. Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma e, nei casi più gravi, può richiedere l'intervento della forza pubblica.



6 Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

7 Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute ai posti riservati ai consiglieri. Sono ammessi solo i funzionari dell'Unione, comunali o le persone direttamente invitate, la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

8. Agli organi di informazione è riservato uno spazio idoneo a consentire il miglior esercizio della loro attività.

Art. 29 - Ammissione di funzionari in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare i funzionari competenti affinché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati dall'Unione.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se richiesto.

CAPO VI

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 30 - Comunicazioni - Ordine dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari, e fatto salvo quanto di seguito regolamentato per le risposte alle interrogazioni, il Presidente dell'Unione ed i Sindaci componenti della Giunta effettuano al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta dell'Unione.

2. Sulle comunicazioni, può intervenire un solo consigliere per ciascun gruppo per una durata non superiore a 3 minuti.

3. Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte nell'ordine del giorno, che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione.

4. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente che ne da comunicazione all'inizio della seduta. In caso di opposizione espressa da parte anche di un solo consigliere, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Art. 31 - Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno

1. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'ordine del giorno salvo che si tratti di argomenti che non necessitano dei pareri tecnico/contabili e che siano presenti tutti i consiglieri assegnati ed all'unanimità accolgano la proposta di inserimento di punti non previsti.

2. Poste le condizioni di cui al comma precedente, per fatti o circostanze verificatisi successivamente all'avviso di convocazione della seduta e che necessitano una trattazione urgente, il/la consigliere/a può proporre argomenti di discussione che intenda sottoporre al Consiglio non iscritti all'ordine del giorno presentandone la richiesta al/la Presidente, in forma scritta, prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve indicare il contenuto dell'argomento e la motivazione d'urgenza.

Chi presiede, sentito il Segretario in merito alla necessità dei pareri tecnico/contabili, mette in votazione l'inserimento dell'argomento e, in caso di votazione unanime favorevole, concede la parola a chi la presenta. Il dibattito e la votazione possono svolgersi nella medesima seduta.

3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia dopo l'invio della convocazione.

Art. 32 - Norme per la discussione generale

1. E' facoltà del Presidente dell'Unione riunire in un'unica discussione più proposte riguardanti il medesimo argomento.

2. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, che è effettuata da parte del relatore anche su richiesta da almeno un consigliere, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di prenotazione.

3. I componenti della Giunta dell'Unione possono partecipare alla discussione.

4. Se, dopo che il Presidente dell'Unione ha invitato i consiglieri alla discussione nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.

5. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere può intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di 5 minuti. Le domande brevi rivolte per ottenere chiarimenti non vengono considerate interventi.

6. Limiti di tempo diversi possono essere fissati dal Presidente dell'Unione, sentita la conferenza dei capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'argomento.

7. Ciascun consigliere ha diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori, con interventi contenuti entro 3 minuti.

8. Qualora la discussione si articoli in singole parti di una proposta che segue ad una discussione generale può intervenire un solo consigliere per gruppo per non più di 5 minuti.

9. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, richiamato l'oratore a concludere e in caso di persistenza, gli toglie la parola.

10. Il Presidente dell'Unione o gli assessori relatori possono intervenire in qualunque momento della discussione, per non più di 5 minuti ciascuno.

11. Avvenuta la chiusura del dibattito, essi possono intervenire per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta dell'Unione in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.

Art. 33 – Emendamenti

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modifiche che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.

2. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente, almeno 24 ore prima della seduta consiliare perché possano essere sottoposti al parere del funzionario competente.

3. Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venire presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario. Sugli emendamenti presentati nel corso della seduta il Segretario dell'Unione, su richiesta del presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta del Segretario, quando non gli sia possibile esprimere un parere in seduta per la necessità di acquisire maggiori

elementi di valutazione, il Presidente rinvia il punto alla seduta successiva.

4. Ciascun consigliere può presentare emendamenti nel numero massimo di 3, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
5. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
6. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale

Art. 34 - Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta o al verificarsi di una scadenza determinata.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo consigliere, prima dell'inizio o nel corso della discussione di merito, con intervento che non superi i 5 minuti. Le questioni pregiudiziali e sospensive non possono essere poste su mozioni e ordini del giorno.
4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 3 minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.
5. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione e votazione.

Art. 35 – Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere oggetto di valutazione o giudizio o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere o l'Assessore che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.
3. Se il consigliere o l'Assessore insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere, i consiglieri o l'Assessore che lo hanno provocato, per non più di 5 minuti ciascuno.

Art. 36 – Chiusura della discussione e dichiarazione di voto

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a 3 minuti. Ogni gruppo consiliare, con dichiarazione espressa, può demandare ad altro gruppo la propria dichiarazione di voto. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
3. La dichiarazione di voto deve rispettare la sua finalità e non può avere la natura e i contenuti di una replica o controreplica.
4. I consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro non partecipazione al voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi.



CAPO VII

RINVIO E TERMINE DELLA SEDUTA

Art. 37 - Rinvio della seduta ad altro giorno

1. E' facoltà del Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, sospendere la seduta, normalmente qualora essa si protragga per oltre 3 ore dal suo inizio, avvertendo che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

Art. 38 - Termine della seduta

1. Il Presidente dichiara conclusa la seduta e ne ha facoltà anche qualora non risulti esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno

CAPO VIII

INTERROGAZIONI, MOZIONI-ORDINI DEL GIORNO

Art. 39 Diritto di presentazione

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, esclusivamente con riferimento alle funzioni e ai servizi conferiti all'Unione, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività dell'Unione o che interessano in senso generale ovvero su temi particolari per la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione. E' esclusa la possibilità di presentare ordini del giorno e mozioni per argomenti e situazioni che afferiscono i singoli comuni dell'unione.
2. Le interrogazioni, ordini del giorno, mozioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente o dai proponenti.
3. Ciascun consigliere può presentare interrogazioni, ordini del giorno o mozioni di norma in misura complessivamente non superiore a due per una stessa seduta.

Art. 40 Contenuto della interrogazione

4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta per iscritto al Presidente dell'Unione, alla Giunta o all'assessore competente per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato ovvero per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali l'Amministrazione ha già proceduto o intende procedere su determinati fatti o problemi.
2. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Essa viene posta all'ordine del giorno del primo consiglio utile.
3. L'interrogante ha facoltà di chiedere che sia data esclusivamente una risposta scritta ed in questo caso la



stessa dovrà essere fornita entro 30 giorni. In caso di risposta scritta l'interrogazione non verrà iscritta all'ordine del giorno del consiglio.

Art. 41 Discussione delle interrogazioni

1. Le interrogazioni vengono trattate prima dell'inizio della seduta , in apposito “ question time” rispettando di norma l'ordine di presentazione delle medesime.
2. Qualora siano state presentate interrogazioni , nell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale viene indicato l'orario di inizio del “ question time “ . Condizione necessaria e sufficiente per la validità del “ question time “ è la presenza dei firmatari dell'interrogazione e del Presidente dell'Unione o dell'Assessore competente. Non è richiesto alcun numero legale per la sua validità . E' ammessa la presenza , oltre che di tutti i consiglieri anche del pubblico .
3. L'interrogante ha diritto di esprimersi sulla risposta ricevuta , dichiarandosi soddisfatto o insoddisfatto ed esprimendo le relative motivazioni entro il tempo massimo di 5 minuti
4. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi che, di regola è il primo firmatario o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.
5. Quando l'interrogante non si ritenga soddisfatto della risposta ricevuta o comunque intenda promuovere un dibattito sul merito della risposta data, può presentare una specifica mozione da iscriversi all'ordine del giorno nella successiva seduta consiliare.
6. Quando nessuno dei firmatari dell'interrogazione risulti presente nel momento in cui vengono poste in discussione, le medesime si hanno per ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano in precedenza chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.
7. Le interrogazioni presentate su fatti e questioni, strettamente connessi, vengono trattati contemporaneamente.
8. Del “question time” vengono redatti singoli verbali per tutte le interrogazioni presentate, numerati e pubblicati all'Albo Pretorio, firmati dal Presidente. .
9. Al verbale di cui al comma precedente è dato libero accesso a tutti i consiglieri dell'Unione e a chiunque ne faccia richiesta.
10. Trascorso il tempo di mezz'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia poi le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio.
11. Qualora rimanga da trattare un numero elevato di interrogazioni il Presidente, prima di indire la successiva seduta del Consiglio, in sede di conferenza dei capigruppo, decide, anche in relazione al numero e all'importanza dei temi che si prevede di dover iscrivere all'ordine del giorno della stessa, eventuali deroghe ai termini di tempo fissati dal decimo comma del presente articolo. Il maggior o minor tempo così fissato per la trattazione delle interrogazioni viene reso noto ai consiglieri con l'avviso di convocazione della seduta.
12. Nelle adunanze nelle quali vengono discusse le linee programmatiche del mandato, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, e in quelle convocate in sessione d'urgenza, non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

Art. 42 - Gli ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di posizioni politico - amministrative su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono

problemi politico- sociali di carattere generale.

2. Sono presentati per iscritto e protocollati e sono trattati in seduta pubblica nella parte finale della seduta .
3. Il consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 5 minuti. Subito dopo possono intervenire il Presidente dell'unione o l'Assessore delegato per precisare la posizione della Giunta e non più di un consigliere per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di 5 minuti.
4. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
5. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da dare agli ordini del giorno approvati.

Art. 43 - Le mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materia che deve essere di competenza del Consiglio dell'Unione.
2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico- amministrativo su argomenti connessi ai compiti dell'unione, al fine di pervenire a decisioni su di essi.
3. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere da parte dei consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Presidente dell'unione o dalla Giunta.
5. La mozione deve essere presentata per iscritto, può essere avanzata da ogni consigliere e deve essere firmata dal proponente.
6. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio, il Presidente dell'Unione, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
6. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
7. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente Regolamento.
8. La discussione delle mozioni è regolata dalle norme di cui al capo VI° del presente titolo.

Art. 44- La mozione d'ordine e la raccomandazione

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, una deliberazione, siano osservate la legge, lo statuto ed il presente regolamento.
2. Il Presidente dell'Unione decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.
3. La raccomandazione è un invito che uno o più consiglieri possono fare alla Giunta al fine di ottenere maggiore sollecitudine nel disimpegnare o adottare taluni provvedimenti. La raccomandazione può essere fatta verbalmente seduta stante, oppure con lettera diretta al Presidente dell'unione



CAPO IX

VOTAZIONI

Art. 45 - Forme di votazione

1. Le votazioni sono palesi, salvo i casi di nomina di persone fisiche per le quali la legge o lo Statuto prevedono diversa modalità di espressione di voto. La votazione si svolge a scrutinio segreto quando abbia ad oggetto questioni concernenti la riservatezza di persone determinate.
2. Nel caso di votazioni riguardanti la nomina di persone risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane di età.
3. Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso di espressa previsione normativa, sempre che non sia prescritta la forma segreta.
4. Il ballottaggio viene effettuato solo nei casi previsti espressamente dalla legge o dallo statuto.
5. Quando la legge, lo Statuto o un regolamento prevedono espressamente la rappresentanza della minoranza in una nomina di competenza del Consiglio, viene utilizzata la modalità del voto limitato. Qualora dalla votazione non risultino eletti i rappresentanti della minoranza secondo quanto garantito dalla normativa, con la stessa deliberazione il consiglio nomina immediatamente, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, i rappresentanti della minoranza che nella medesima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità, viene nominato il più anziano di età.

Art. 46 – Votazione in forma palese

1. Quando la votazione deve avvenire in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione il Presidente ne proclama il risultato.
4. Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la loro effettuazione.
5. Dei consiglieri che si astengono o non partecipano al voto ne è presa nota nominativa a verbale.

Art. 47 – Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando tale modalità è prevista dalla legge, dallo Statuto o in tal senso si è pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri.
2. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del "sì" e del "no".
3. Il Segretario esegue l'appello, a cui i consiglieri rispondono votando ad alta voce. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente con l'assistenza del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art.48– Ordine delle votazioni

1. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:



- a. la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell'argomento o il non passaggio alla votazione sullo stesso si effettua, rispettivamente, prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;
- b. la votazione sulla proposta di sospensione di un punto all'ordine del giorno si effettua dopo che lo stesso sia stato presentato e si siano espressi, su di essa, per non più di 5 minuti, il Presidente dell'Unione od un Assessore per la Giunta ed un consigliere per ogni gruppo;
- c. le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - c.1 emendamenti soppressivi;
 - c.2 emendamenti modificativi;
 - c.3 emendamenti aggiuntivi;
- d. per i provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, quando almeno otto consiglieri abbiano chiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
- e. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

2. Ogni proposta comporta distinta votazione.

3. Per i regolamenti le votazioni avvengono con le seguenti modalità: il Presidente invita i consiglieri a far conoscere se ci sono articoli sui quali essi dissentono o presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso. Diversamente si procede direttamente con la votazione complessiva del regolamento.

Art. 49 – Votazioni segrete

1. Quando, in base alla legge, allo Statuto e al presente regolamento, sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata a mezzo di schede.
2. Per le votazioni a mezzo di scheda si procede come appresso:
 - a. le schede distribuite debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro dell'Unione, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento;
 - b. se si tratta di nomine che implicano da parte dei consiglieri la scelta di persone da eleggere, ciascun consigliere scrive nella scheda i nominativi di coloro che si vogliono votare nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero come sopra previsto, rendono la scheda nulla.
4. Quando la legge, lo Statuto o i regolamenti stabiliscano che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, questa ha luogo con voto limitato, proporzionalmente ai componenti da eleggere e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti per le rispettive rappresentanze.
5. Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimia, i consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.
6. Coloro che votano scheda bianca o nulla sono computati come votanti.



7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
8. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.
9. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, che è costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
10. Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
11. Il carattere segreto della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con il controllo dei consiglieri scrutatori.

Art. 50 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge, nei quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza, nonché per quelli disciplinati dallo Statuto e dal presente regolamento, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta delle quote assegnate dallo statuto ai dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno delle quote dei votanti. Se il numero delle quote dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto o dichiarano di non parteciparvi, rimanendo in aula, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti la votazione si intende inefficace. In tal caso il Presidente può riproporla nella stessa seduta e per non più di una volta.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti da apposita disposizione normativa, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente riproposta al Consiglio ma può essere riproposta in una adunanza successiva.
5. Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro dal provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Dal verbale deve anche risultare l'individuazione dei consiglieri astenuti. I contrari devono essere indicati nominativamente.
7. Qualora gli atti approvati necessitano di perfezionamenti, coordinamenti, rettifiche o integrazioni meramente formali, che ne lasciano immutati tutti i contenuti sostanziali, il Segretario provvede al riguardo in sede di stesura del verbale della seduta.
8. Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti

Art. 51 - Divieto di interventi durante le votazioni

1. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.
2. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento relativi alle modalità delle votazioni in corso.



TITOLO IV - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

CAPO I

VERBALI DELLE ADUNANZE

Art. 52 – Verball delle sedute

1. Il Segretario dell'Unione partecipa alle riunioni del Consiglio e ne sottoscrive il verbale insieme al Presidente.
2. Il Segretario, per la verbalizzazione, può farsi assistere da personale di sua fiducia.
3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 53 – Contenuto

1. I processi verbali devono ordinariamente riportare una sintesi delle dichiarazioni di voto, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
2. Da esso deve risultare anche quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Gli interventi svolti nel corso della discussione sono generalmente conservati su supporto magnetico ed eventualmente inseriti a verbale riportando sinteticamente i concetti espressi da ciascun consigliere, quando gli interessati ne fanno esplicita richiesta o su disposizione del Presidente.
4. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario contemporaneamente alla sua lettura in Consiglio.
5. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.
6. Eventuali ingiurie, calunnie, dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Tuttavia, ove il Presidente od un consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, le stesse sono iscritte a verbale, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
7. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, omettendo i nominativi degli intervenuti nella discussione, senza scendere in particolari che possono recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
8. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali dell'Unione, il verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi gli interessi stessi rispetto ai terzi.
9. I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati, dopo la compilazione e la chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal Presidente e dal Segretario. La firma del Segretario attesta l'esattezza e l'autenticità del verbale.



Art. 54– Modifiche e sostituzioni al regolamento consigliare

1. Le proposte di modifica del presente regolamento sono approvate dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta del Consiglio stesso.
2. La proposta di abrogazione totale del presente regolamento non è ammissibile se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento.

Art. 55 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia al Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs. 18.08.2000, n. 267, allo Statuto dell'Unione dei Comuni della Val d'Enza ed alle norme vigenti in materia.

Art. 56 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.